



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 54 – 08 FEBBRAIO 2025

Riunione in camera di consiglio del giorno 8 Febbraio 2025

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

45.24.25 Ricorso ex art. 34 regolamento organico proposto dal sig. Angiulli Vito avverso il provvedimento di esclusione dalla candidatura elettiva di Presidente di comitato

IN FATTO

Con comunicazione a mezzo pec del 7 Febbraio 2025 il sig. Angiulli Vito chiedeva di disapplicare il provvedimento FIPAV - Registro Ufficiale 2025 N. 0000991/Org per – U 03/02/2025 a firma del Segretario Generale Dott. Stefano Bellotti poiché il tesseramento era cessato a seguito della comunicazione di dimissioni dal ruolo di arbitro inviata in data 02/01/2025, disponendo conseguentemente la riammissione della sua candidatura alla presidenza del Comitato Territoriale Fipav Bari Foggia.

A sostegno della richiesta il ricorrente precisava che le dimissioni dal ruolo di appartenenza, ovvero “ruolo regionale” ai sensi dell’articolo Art. 54 RST Ufficiali di Gara, erano state comunicate all’organismo competente in vista della candidatura elettiva ma che rinunciando al “ruolo regionale” sarebbe restato a disposizione del Comitato Territoriale per decidere, secondo l’esito delle elezioni, se proseguire nella direzione di gare nell’ambito dei ruoli territoriali.

Rilevava poi il ricorrente come già nel 2024 aveva rassegnato le dimissioni dal ruolo nazionale ma ciò non aveva comportato alcuna limitazione al livello territoriale ove ha continuato a dirigere gare; per tale motivo, a dire dell’Angiulli, non poteva ritenersi corretta la decisione impugnata



poiché dalla manifestazione di volontà di dimettersi del 2024 e da quella del 2025 sarebbero scaturiti diversi effetti. Ribadiva pertanto che le dimissioni inviate nel 2025 si riferivano alla sola volontà di rinuncia all'impiego dal "ruolo" specifico di competenza e non potevano essere interpretate quale rinuncia al tesseramento Fipav; proseguiva affermando di non aver mai avanzato esplicita richiesta di esclusione dal settore arbitri, né di messa fuori quadro definitivo ma esclusivamente di aver voluto rinunciare al "ruolo di appartenenza". Tanto che alla data di presentazione del ricorso non aveva ricevuto alcuna nota o comunicazione specifica da parte della Commissione preposta per la formalizzazione della messa fuori quadro definitivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il provvedimento adottato dal Segretario Generale di esclusione della candidatura del ricorrente dalla carica di Presidente del Comitato Territoriale Fipav Bari Foggia, appare corretto e deve essere confermato.

La comunicazione inviata dall'Angiulli in data 2 Gennaio 2025 appare priva di alcuna limitazione, riserva o condizione e chiara nella manifestazione di volontà.

La stessa testualmente recita: " *Buongiorno a tutti, con la presente rassegno le mie dimissioni dal ruolo. Saluti Vito Angiulli*".

L'interpretazione che dà il ricorrente alla limitata portata delle dimissioni facendo riferimento all'art. 54 Regolamento struttura tecnica, non è condivisibile.

Il Regolamento Struttura tecnica, all'art. 52 classifica gli ufficiali di gara quale organo unico della federazione, a prescindere che gli arbitri esercitino la loro funzione a diversi livelli. A quell'articolo, e non ai successivi, va fatto riferimento.

La volontà espressa dal ricorrente di dimissioni dal ruolo, non può che comportare la cessazione del tesseramento.



Le altre circostanze espresse nel ricorso circa un'incongruità fra gli effetti delle dimissioni comunicate nel 2024 e quelle comunicate nel 2025 non rilevano ai fini della odierna decisione di esclusione dalla candidatura che è correttamente motivata e conseguente all'avvenuta cessazione del tesseramento.

Ai fini della decisione neanche appare necessaria l'acquisizione di altra documentazione poiché la comunicazione di dimissione inviata dal ricorrente comporta la fine del tesseramento, essendo una manifestazione unilaterale del titolare del relativo diritto che la federazione non può che recepire; eventuali atti amministrativi successivi non potrebbero modificare gli effetti della volontà espressa.

PQM

Delibera di respingere il ricorso proposto.

Così deciso nella camera di consiglio del 8 Febbraio 2025.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 08 Febbraio 2025